

Rubrica

Rassegna di letteratura

Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

a cura di Andrea Poggiali (*)

TRIBUNALE DI MILANO – UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI. SENTENZA A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO.**Commenti alla sentenza di Andrea Gentilomo e Marta Bertolino, in Rivista Italiana di Medicina Legale n. 2/2004 - Rassegna di giurisprudenza**

Il 20 luglio 2002, a Milano, alle prime ore del mattino, un uomo massacrò in camera da letto la fidanzata. Le modalità dell'uccisione sono particolarmente efferate: la vittima, dopo essere stata ripetutamente pugnalata, viene sottoposta a manovre di dissezione mentre è ancora in vita.

Gli avvocati della difesa sostengono la tesi della totale infermità mentale, basandosi sui precedenti clinici del loro assistito, sull'evidente stato di alterazione al momento dell'arresto (dopo il crimine l'uomo era sceso in strada, richiamando l'attenzione dei passanti e conseguentemente della Polizia) e sull'asserito consumo di *cannabis*.

Dal giudizio con rito abbreviato scaturisce una pena severa: 30 anni di reclusione. La tesi difensiva non è stata quindi accettata.

Le perizie psichiatriche affidate ai consulenti dei Pubblici Ministeri hanno stabilito che *"(...) lo stato psichico di (...) nei giorni precedenti l'omicidio e al momento dell'aggressione (...) può essere individuato in un disturbo della personalità inquadrabile, secondo la classificazione del più recente Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi Mentali (il DSM IV del 1995) con caratteristiche intermedie tra il disturbo narcisistico e il disturbo schizotipico"*.

Un disagio clinicamente importante, non sufficiente comunque per giungere a delle conclusioni. Si tratta infatti di valutare se le condizioni psichiche dell'imputato gli lasciavano uno *"spazio di libertà di manovra"*. L'unica strada per capirlo è quella di analizzare le azioni dell'imputato dopo l'omicidio, anche se *"(...) operare un giudizio non significa pervenire ad una certezza scientifica o dogmatica di qualsiasi tipo ma assumere quella scelta che presenta il più alto grado di compatibilità con quello che può essere successo"*.

Le azioni dell'imputato successive all'omicidio lo mettono in cattiva luce. Ha cercato di alterare la scena del delitto, mettendo in lavatrice gli indumenti sporchi

di sangue e lavandosi sotto la doccia. La conclusione è che *"(...) queste correzioni (...) depongono (...), almeno in via altamente probabilistica, per una sua parziale libertà di agire e di volere al momento del fatto e nelle ore successive (...)"*.

Abbiamo visto l'estrema importanza attribuita, nel giudizio sulla capacità di intendere e di volere, alla ricostruzione dei comportamenti dopo l'omicidio. Per gli inquirenti fu pertanto di grande utilità l'individuazione quanto più precisa possibile dell'epoca della morte, un dettaglio in grado di quantificare l'intervallo nel quale erano avvenute le manovre di occultamento delle prove. Verrebbe automaticamente da ritenere che per la stima dell'epoca della morte furono privilegiati gli accertamenti medico legali effettuati sul corpo della vittima, ma al contrario i magistrati preferirono basarsi su prove testimoniali, peraltro incerte.

Questa decisione è oggetto di un commento da parte di Andrea Gentilomo (ricercatore nella facoltà di giurisprudenza-Istituto di Medicina Legale dell'Università di Milano), intitolato *"Il senso del Post-Mortem Interval (PMI) nel contesto probatorio generale"*. Gentilomo riconosce i limiti dei metodi di stima dell'epoca della morte, ma sostiene che questo non ne esclude il valore probatorio, specie se altrettanta imprecisione figura nei dati testimoniali. L'autore aggiunge che *"la stima del PMI, ad eccezione dei casi di spontanea concordanza con i dati testimoniali, è utile proprio per evidenziare la discrepanza tra le due classi di rilievi e per indurre tutti gli approfondimenti, squisitamente investigativi, tesi ad individuare l'origine della divaricazione, in modo da giungere non tanto ad una "correzione" quanto ad una spiegazione logica della divaricazione"*. L'intervento si conclude con una breve bibliografia, relativa al metodo di stima dell'epoca della morte basato sulla temperatura corporea.

Segnalo ai lettori de "I Servizi Funerari" di non avere riportato il commento del co-autore, Marta Bertolino, perché relativo all'ambito psichiatrico più che a quello necroscopico.

(*) Dirigente medico I livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna